

# Studio Paolo Simoni

Dottori Commercialisti Associati

Dott. Grazia Marchesini

Dott. Alberto Ferrari

Dott. Federica Simoni

Dott. Enrico Ferrar



Dott. Francesco Ferrari

Dott. Agostino Mazziotti

Dott. Riccardo Righi



Avv. Isabella Simoni

Bologna, 16/12/2019

Ai Signori Clienti

Loro Indirizzi

-----

## CIRCOLARE N. 36/2019 - NUOVA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

Con il D.M. 12/12/2019, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14/12/2019, il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ridotto **dall'attuale 0,8% allo 0,05%** con **decorrenza dal 01/01/2020**.

Come noto, il saggio d'interesse si applica ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

### Effetti ai fini fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'aumento del tasso di interesse legale ha effetto, da un lato, sugli importi dovuti in caso di "**ravvedimento operoso**" e, dall'altro, sugli **istituti deflativi del contenzioso**. Vengono, inoltre, influenzate dall'aumento del saggio d'interesse legale anche alcune particolari **disposizioni del Tuir** che prevedono una presunzione di onerosità per taluni prestiti e finanziamenti.

Quanto al **ravvedimento operoso**, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è noto che per la regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti dei tributi occorre corrispondere, oltre alle sanzioni in misura ridotta, **anche gli interessi moratori calcolati in base al tasso d'interesse legale**, con maturazione giornaliera a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Per effetto della riduzione del saggio d'interesse legale, in relazione alle **violazioni commesse a decorrere dal 01/01/2020**, nel caso di regolarizzazione "spontanea" si applicherà la nuova misura dello **0,05%**.

D'altro canto, per sanare le **violazioni commesse nel periodo d'imposta 2019 e precedenti**, occorrerà far riferimento al criterio del *pro-rata temporis*. In ragione di tale criterio, per sanare, ad esempio, una violazione commessa nel corso

# Studio Paolo Simoni

Dottori Commercialisti Associati

del 2017, occorrerà corrispondere – oltre al tributo e alla sanzione ridotta – gli interessi calcolati al tasso legale pari a:

- **0,1%** dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto il pagamento fino al **31/12/2017**;
- **0,3%** dal **01/01/2018** fino al **31/12/2018**;
- **0,8%** dal **01/01/2019** fino al **31/12/2019**;
- **0,05%** dal **01/01/2020** fino alla data del pagamento compresa.

L'aumento del tasso di interesse legale coinvolge, inoltre, i seguenti **istituti deflativi del contenzioso**:

- a) **accertamento con adesione** ex art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997;
- b) **conciliazione giudiziale** ex artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992.

In tali ipotesi, nel caso di opzione per il pagamento rateale delle somme dovute all'Erario, occorrerà far riferimento alla nuova misura dello 0,05% da applicare alle singole **rate successive alla prima, qualora gli atti siano perfezionati a decorrere dal 01/01/2020**.

In riferimento ai vecchi piani rateali, l'Agenzia delle Entrate nella Circ. 28/E/2011 ha avuto modo di chiarire che, nel caso specifico dell'**accertamento con adesione**, la misura del tasso legale è quella determinata in riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, non essendo influenzata da mutamenti successivi del tasso.

Pertanto, gli **atti di adesione** perfezionati prima del 01/01/2020 **non subiranno alcuna modifica** nell'importo delle rate per effetto della riduzione del tasso dallo 0,8% allo 0,05%. Allo stesso modo, gli atti perfezionati nel corso del 2020 consentiranno di "bloccare" allo 0,05% la misura del tasso legale e saranno insensibili ad eventuali aumenti successivi.

Infine, sempre dal punto di vista fiscale, la riduzione del tasso legale ha effetto su **alcune disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi**. Ci si riferisce, in particolare, agli **art. 45, co. 2** e **89, co. 5**, del Tuir, che disciplinano la determinazione dei redditi di capitali ai fini Irpef/Ires contemplando una **presunzione di onerosità**, al saggio legale appunto, in relazione ai **capitali dati a mutuo** che non prevedano la fissazione per iscritto della misura degli interessi da corrispondere alle singole scadenze.

# Studio Paolo Simoni

Dottori Commercialisti Associati

## Effetti ai fini contributivi

Dal punto di vista contributivo, la variazione del tasso legale ha effetto in particolare in relazione alle **sanzioni civili** per l'omesso o ritardato versamento dei **contributi previdenziali o assistenziali** aventi scadenza di pagamento a partire dal 01/01/2020.

Infatti, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, dal 01/01/2020 pari allo 0,05%, in caso di:

- oggettive incertezze per orientamenti giurisprudenziali contrastanti;
- fatto doloso di terzi denunciato all'attività giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

Dott. Enrico Ferra